



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 30.11.1998
COM(1998) 693 def.
98/0331 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE
sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Obiettivo della presente proposta è permettere al Consiglio di fissare il livello minimo dell'aliquota normale, come prescritto dalla normativa comunitaria in materia di IVA ⁽¹⁾. Tale decisione risulta necessaria per il consolidamento del mercato interno dal punto di vista fiscale, sia nel quadro del regime transitorio attualmente in vigore, sia nella prospettiva del regime IVA definitivo.
2. Nell'ambito del programma di lavoro per l'introduzione di un nuovo sistema comune dell'IVA per il mercato unico ⁽²⁾, e nella sua relazione sulle aliquote⁽³⁾, la Commissione ha insistito sull'importanza di un ravvicinamento di dette aliquote in seno a una struttura armonizzata, in ogni caso necessaria, per permettere l'introduzione di un sistema comune dell'IVA. Il grado di armonizzazione deve essere valutato, sia attualmente che in futuro, alla luce di quanto ritenuto necessario per evitare distorsioni della concorrenza pregiudizievoli alla Comunità nel suo insieme. Viene ricordato che una delle caratteristiche essenziali dell'IVA è la sua neutralità di principio rispetto alle condizioni di concorrenza: il mantenimento della possibilità di applicare aliquote troppo diverse a seconda degli Stati membri rischia pertanto di compromettere tale neutralità, può influenzare la localizzazione delle imprese ed è quindi contrario ai principi stessi del mercato unico.
3. La presente proposta è volta di conseguenza a preparare l'armonizzazione delle aliquote, necessaria nell'ambito dell'attuale regime dell'IVA, predisponendo altresì le prossime fasi per un loro ravvicinamento progressivo, in modo da consentire l'instaurazione di un sistema comune dell'IVA. Essa riguarda solo il livello dell'aliquota normale.
4. Le disposizioni transitorie contenute nella legislazione comunitaria sull'IVA prevedono attualmente un'armonizzazione del numero e del livello delle aliquote. Ciò costituisce il grado di armonizzazione che gli Stati membri avevano già riconosciuto essenziale per il funzionamento del regime transitorio, nell'ambito del quale l'aliquota IVA normale è fissata a un minimo del 15%.
5. L'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della sesta direttiva IVA dispone che sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissi all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998.

(1) Sesta direttiva IVA 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998.

(2) COM (96) 328 def. del 22 luglio 1996.

(3) Relazione della Commissione al Consiglio presentata a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 della sesta direttiva IVA del Consiglio, COM (97) 559 def. del 13 novembre 1997.

6. La proposta in oggetto si inserisce nella logica di quella presentata nel 1995 ⁽⁴⁾ allo stesso proposito. La situazione, da allora, è rimasta fondamentalmente la stessa. Nel 1996 il Consiglio aveva accettato l'obiettivo della Commissione di evitare un aumento della divergenza fra le aliquote normali applicate dagli Stati membri: esso si è tuttavia limitato a fissare un'aliquota minima legale del 15%, accompagnando però tale decisione con una dichiarazione in cui si impegnava politicamente, durante il periodo di applicazione del testo, a non aumentare la divergenza di più di dieci punti fra l'aliquota normale più alta e quella più bassa constatate nella Comunità.
7. In pratica, il livello dell'aliquota normale varia fra il 15% e il 25%. L'aliquota del 15% è applicata in uno Stato membro (L), e quella del 25% in due (DK e S).
8. Nella relazione al Consiglio e al Parlamento sul campo d'applicazione delle aliquote ridotte dell'IVA³, la Commissione concludeva che, in generale, la struttura attuale di tali aliquote nello spazio comunitario non costituisce un ostacolo al funzionamento del regime transitorio dell'IVA. E' chiaro tuttavia che le divergenze fra le aliquote influenzano talvolta le scelte dei consumatori provocando così delle distorsioni: per la loro situazione geografica paesi come l'Austria e il Belgio sembrano essere particolarmente esposti a tale fenomeno. I commercianti cercano inoltre, sempre di più, di approfittare del potenziale d'acquisto esistente oltre frontiera. Tuttavia, eccezion fatta per determinate zone geografiche o per delle merci specifiche, sul piano macroeconomico non vi è alcuna distorsione significativa della concorrenza a livello comunitario, né diversione del traffico commerciale provocata da eccessive disparità fra le aliquote IVA dei vari Stati membri. Le conclusioni indicano che, in linea di principio, l'esistenza di divergenze crescenti fra le aliquote normali dei vari Stati membri può comunque dare luogo a squilibri strutturali e a distorsioni della concorrenza in certi settori dell'attività economica. L'introduzione della moneta unica rischia inoltre di accentuare i problemi esistenti. I prezzi praticati nei diversi Stati membri saranno più trasparenti e permetteranno di valutare meglio il livello delle aliquote applicate, e la situazione che ne deriverà renderà più necessaria che mai la loro armonizzazione nel mercato unico.
9. Sarà di conseguenza necessaria una proposta riguardante al tempo stesso il livello dell'aliquota normale e delle aliquote ridotte. Per ragioni tecniche, essa non potrà tuttavia essere presentata prima del 1999.
10. Date le conclusioni della sopra citata relazione della Commissione e alla luce dell'esperienza acquisita nella Comunità, è importante assicurare che nel frattempo il livello d'armonizzazione già raggiunto sia perlomeno mantenuto, in modo da garantire che il regime transitorio continui a funzionare nelle condizioni più soddisfacenti.
11. Anche se la divergenza fra le aliquote normali in vigore sembra assicurare un funzionamento globalmente soddisfacente del mercato interno nell'ambito dell'attuale regime d'imposizione, un loro inquadramento fornirà una garanzia tanto maggiore in quanto potranno essere evitate distorsioni significative. La conclusione logica che deriva da tali osservazioni è che il rischio di una maggiore divergenza fra il livello delle aliquote

(4) COM(95) 731 def. del 20 dicembre 1995.

normali applicate dagli Stati membri debba essere evitato tramite l'instaurazione di una fascia che ne fissi un livello minimo e un livello massimo.

12. La Commissione è quindi giunta alla conclusione che sia opportuno riproporre una fascia di aliquote, solo strumento che rispecchi l'accordo politico del Consiglio del 1996. Il livello minimo dell'aliquota normale è così fissato al 15%, il tetto massimo al 25%.

Commento agli articoli

Articolo 1

Il paragrafo 1 propone che il livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto nei vari Stati membri sia fissato fra il 15% e il 25% a partire dal 1° gennaio 1999. Esso propone di non accrescere la divergenza attualmente esistente fra tali aliquote.

Il paragrafo 2 propone che il livello minimo e il livello massimo indicati per l'aliquota normale non siano fissati in via definitiva, ma siano oggetto di revisione, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1999.

Il paragrafo 3 relativo alle aliquote ridotte non modifica la formulazione della direttiva 77/388/CEE.

Articoli da 2 a 4

Tali articoli prevedono le misure di entrata in vigore della direttiva.

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica, per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE
sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,¹

visto il parere del Parlamento europeo,²

visto il parere del Comitato economico e sociale,³

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE⁴ del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE⁵, stabilisce che il Consiglio fissa il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998; che l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; che a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998 questa percentuale non può essere inferiore al 15%;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente alle protezioni inserite nel sistema stesso, hanno garantito un funzionamento globalmente soddisfacente del regime transitorio di imposta sul valore aggiunto; che l'esistenza di divergenze sempre più accentuate fra le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto nei vari Stati membri indurrebbe invece squilibri strutturali in vari settori dell'economia; che lo scarto fra le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto oggi applicate nei vari Stati membri lascia loro un ampio margine per la fissazione del livello dell'aliquota normale; che, di conseguenza, un ulteriore aggiustamento della forcella delle possibili aliquote normali non appare attualmente opportuno;

1

2

3

4 GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1.

5 GU L 281 del 17 ottobre 1998, pag. 31.

considerando che, tuttavia, la relazione della Commissione sulle aliquote ha messo in evidenza l'esistenza di distorsioni della concorrenza e la possibilità che esse siano accentuate dall'introduzione della moneta unica; che è opportuno quindi limitare a un anno il periodo d'applicazione dell'aliquota normale per permettere al Consiglio di poter fissare ulteriormente il livello dell'aliquota normale e quello delle aliquote ridotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, la lettera a) della direttiva 77/388/CEE è sostituita dal testo seguente:

"a) l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999 tale percentuale non deve essere né inferiore al 15 % né superiore al 25%.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1999.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H."

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ISSN 0254-1505

COM(98) 693 def.

DOCUMENTI

IT

09 01 02 10

N. di catalogo : CB-CO-98-704-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo